

Considerato che nei tre anni precedenti non risulta essere incorso in altre violazioni delle medesime disposizioni, definite ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997;

Si applica la seguente sanzione amministrativa:

a) Importo della sanzione (da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264): oltre	€ 1032,00
b) Spese di notifica del presente atto:	€ 8,75
Per un totale di € 1040,75	

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto è possibile definire la controversia in forma agevolata, usufruendo della riduzione ad 1/3 della sanzione sopra determinata, pari a € 344,00, oppure presentare deduzioni difensive, così come indicato nelle "Informazioni per il contribuente".

I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

• Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze.

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del DI n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere il riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia e riportate in questo atto sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione *online* tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

• Definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, comma 3, del D.lgs n. 472/1997)

Entro il termine previsto per proporre ricorso può definire in forma agevolata le sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata.

• Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme sopra indicate può essere effettuato, utilizzando il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia, allo sportello o per via telematica, presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione: Il modello allegato riporta l'importo della sanzione ridotta ad un terzo, per cui può essere utilizzato solo nel caso in cui decida di pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso e beneficiare così della definizione agevolata.

Il modello, in parte precompilato, deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

Se decide di proporre reclamo-mediazione contro questo atto il pagamento è sospeso fino al novantesimo giorno successivo alla data di presentazione del ricorso (articolo 17-bis del D.lgs n. 546/1992).

• Presentazione di deduzioni difensive

Se decide di non usufruire della definizione agevolata, entro il termine per proporre ricorso Lei può produrre deduzioni difensive all'Ufficio che ha emesso il presente atto. In caso contrario, l'atto si considera a tutti gli effetti un provvedimento di irrogazione della sanzione, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.

Le ricordiamo che se si avvale della possibilità di presentare le deduzioni difensive non è ammessa l'impugnazione immediata di questo atto e se proposta diventa improcedibile (art. 16, comma 5, del D.lgs n. 472/1997). Entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive l'Ufficio irroga, con atto motivato, a pena di nullità, le relative sanzioni anche tenendo conto delle stesse deduzioni (art. 16, comma 7, del D.lgs n. 472/1997). Le sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili in maniera agevolata entro il termine per proporre ricorso, versando 1/3 del dovuto (art. 16, comma 7 bis, del D.lgs n. 472/1997).

L'atto di irrogazione è impugnabile presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 19, lett. c, del D.lgs n. 546/1992).

• Ricorso/Reclamo e mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17-bis e seguenti del D.lgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto (art. 1, L. n. 742/1969).

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, previsti per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso Ufficio, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno;
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile);
- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
- le generalità di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte che sta in giudizio personalmente;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso;
- il numero dell'atto impugnato;
- i motivi del ricorso;
- eventuale proposta di mediazione;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito;
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del Dlgs n. 546/1992.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve, nei 30 giorni successivi, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario o il ricorso notificato tramite PEC, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o la ricevuta di PEC;
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
- la fotocopia dell'atto impugnato, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e il valore della lite.

Prima di costituirsi in giudizio Lei è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13,

comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso/reclamo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Il presente avviso si compone di 4 pagine.

Alessandria, 08/11/2017

Il Funzionario delegato
GRANATA SIPONTINA*

Firma su delega del Direttore Provinciale
(DR. VINCENZO GIGLIO)

* [Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102].



Atto n. AL0128626/2017
Campione Certo n. 2017110800000000000000000007253

Data, 08/11/2017

Alla Sig.ra
LAURINAPIERINA SCAPOLLA
II CARTASEGNA
15060 CARREGA LIGURE AL

**Atto di contestazione per violazione delle norme tributarie n. AL0128625/2017
(Art. 16 DLgs n. 472/1997)**

Gentile contribuente,
dalle informazioni presenti negli atti del Catasto risulta che Lei, alla data del **30 novembre 2012**, era intestataria di un immobile ancora censito al Catasto Terreni come fabbricato rurale, il cui identificativo è di seguito riportato:

Comune
CARREGA LIGURE

Identificativo di riferimento del Catasto Terreni			
Sezione:	Foglio: 12	Mappale: 00739	Subalterno:

Intestatari		
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	CODICE FISCALE	TITOLO E QUOTE
SCAPOLLA GEMMA	SCPGMM11C69B836U	Usufrutto per 1/8
SCAPOLLA MARIA ANTONIETTA	SCPMNT49H47D969T	Proprietà per 1/3
SCAPOLLA TERESA	SCPTRS08C57B836G	Proprietà per 1/3
SCAPOLLA LAURINA PIERINA	SCPLNP10C62B836N	Proprietà per 1/3

Il predetto immobile, in quanto fabbricato rurale iscritto nel Catasto dei Terreni, doveva essere dichiarato al Catasto Edilizio Urbano entro il **30 novembre 2012**, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze n. 701/1994, ai sensi dell'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Ai sensi dell'articolo 13, comma 14-quater, del decreto legge n. 201/2011, la mancata dichiarazione nel termine di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939, il cui importo va da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00.

Poiché il suddetto immobile non risulta essere stato dichiarato al Catasto Edilizio Urbano, con il presente atto si contesta la violazione delle norme sopra richiamate che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa come di seguito determinata.

L'applicazione della sanzione non esonera comunque dall'obbligo di dichiarare gli immobili in catasto.

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Visto il D.Lgs n. 472/1997;

Ritenuto che i fatti esposti escludono la sussistenza di cause di non punibilità (art. 6 del D.Lgs n. 472/1997);

Tenuto conto della gravità della violazione, desunta dal numero di unità immobiliari non dichiarate (art. 7 del D.Lgs n. 472/1997);

Tenuto conto del fatto che non sono stati forniti elementi idonei ad escludere l'obbligo di presentare la dichiarazione in catasto;

Considerato che nei tre anni precedenti non risulta essere incorso in altre violazioni delle medesime disposizioni, definite ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del Dlgs. n. 472/1997;

Si applica la seguente sanzione amministrativa:

a) Importo della sanzione (da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264):	€ 1032,00
oltre	
b) Spese di notifica del presente atto:	€ 8,75
Per un totale di	€ 1040,75

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto è possibile definire la controversia in forma agevolata, usufruendo della riduzione ad 1/3 della sanzione sopra determinata, pari a € 344,00, oppure presentare deduzioni difensive, così come indicato nelle "Informazioni per il contribuente".

I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

• Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze.

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del DI n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere il riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia e riportate in questo atto sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione *online* tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

• Definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, comma 3, del Dlgs n. 472/1997)

Entro il termine previsto per proporre ricorso può definire in forma agevolata le sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata.

• Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme sopra indicate può essere effettuato, utilizzando il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia, allo sportello o per, via telematica, presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione: Il modello allegato riporta l'importo della sanzione ridotta ad un terzo, per cui può essere utilizzato solo nel caso in cui decida di pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso e beneficiare così della definizione agevolata.

Il modello, in parte precompilato, deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

Se decide di proporre reclamo-mediazione contro questo atto il pagamento è sospeso fino al novantesimo giorno successivo alla data di presentazione del ricorso (articolo 17-*bis* del Dlgs n. 546/1992).

• Presentazione di deduzioni difensive

Se decide di non usufruire della definizione agevolata, entro il termine per proporre ricorso Lei può produrre deduzioni difensive all'Ufficio che ha emesso il presente atto. In caso contrario, l'atto si considera a tutti gli effetti un provvedimento di irrogazione della sanzione, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.

Le ricordiamo che se si avvale della possibilità di presentare le deduzioni difensive non è ammessa l'impugnazione immediata di questo atto e se proposta diventa improcedibile (art. 16, comma 5, del Dlgs n. 472/1997). Entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive l'Ufficio irroga, con atto motivato, a pena di nullità, le relative sanzioni anche tenendo conto delle stesse deduzioni (art. 16, comma 7, del Dlgs n. 472/1997). Le sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili in maniera agevolata entro il termine per proporre ricorso, versando 1/3 del dovuto (art. 16, comma 7 bis, del Dlgs. n. 472/1997).

L'atto di irrogazione è impugnabile presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 19, lett. c, del Dlgs n. 546/1992).

• Ricorso/Reclamo e mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17-bis e seguenti del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto (art. 1, L. n. 742/1969).

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, previsti per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso Ufficio, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno;
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile);
- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
- le generalità di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte che sta in giudizio personalmente;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso;
- il numero dell'atto impugnato;
- i motivi del ricorso;
- eventuale proposta di mediazione;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito;
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del Dlgs n. 546/1992.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve, nei 30 giorni successivi, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario o il ricorso notificato tramite PEC, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o la ricevuta di PEC;
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
- la fotocopia dell'atto impugnato, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e il valore della lite.

Prima di costituirsi in giudizio Lei è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13,

